



C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: urp@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
E-mail: settore.segreteriagenerale@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445212 – Fax 0171.445848
DMG/fr

Rif. progr. int. _____ Classifica: 02.01/000001

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

Oggetto: Forma dei contratti pubblici. Comunicazione del Segretario Generale.

Con il parere sulla forma e sulla registrazione dei contratti di cottimo fiduciario nei lavori pubblici (allegato alla presente), inviato con e-mail in data 29/05/2012 al Direttore Mobilità e Infrastrutture, si è messo in evidenza che quando una delle parti contraenti è una pubblica amministrazione vi è la prevalente esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, i quali debbono risultare, a pena di nullità, da forme documentali. Si è altresì sottolineato che nello scegliere la forma del contratto occorre tenere presente che con la forma pubblica amministrativa e la scrittura privata autenticata l'attribuzione della data certa si riconnette alla formazione (forma pubblica amministrativa) o all'autenticazione dell'atto da parte dell'Ufficiale rogante (scrittura privata autenticata), mentre con la scrittura privata non autenticata l'attribuzione della data certa e l'opponibilità nei confronti dei terzi si riconnette solo alla registrazione.

Nel frattempo si è avuto modo di esaminare le modalità in cui sono stati sin'ora redatti i contratti di cottimo fiduciario riscontrando alcune irregolarità a cui si rende necessario porre rimedio.

Non solo, sono altresì intervenute nuove disposizioni normative che non possono non essere prese in seria considerazione nell'impostare l'organizzazione dell'Ente sotto il profilo della disciplina delle forme contrattuali. Il riferimento è al D.L. n. 174 del 2012 che impone al Segretario Generale di effettuare un controllo successivo a campione esteso anche ai contratti, alla Legge n. 190 del 2012 che impone al Segretario, nel suo ruolo di responsabile dell'anticorruzione, di

monitorare tutta l'attività dell'ente al fine di prevenire casi di corruzione, nonché al recentissimo D.L. n. 179 del 2012 il quale, modificando l'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163 del 2006, ha individuato precise forme di stipula dei contratti pubblici quali:

- l'atto pubblico notarile informatico
- la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica per i contratti rogati dal Segretario Generale
- la scrittura privata, anche in forma cartacea.

Al di là dei diversi problemi pratici legati all'introduzione della forma elettronica per la generalità dei contratti pubblici (non da ultimo il fatto che molte imprese non sono ancora dotate di firma digitale) che verranno affrontati di volta in volta, non c'è dubbio che il legislatore, con l'intervento normativo sopra citato, abbia voluto relegare la forma cartacea a casi residuali, dovendosi oggi preferire la forma elettronica tutte le volte in cui ciò risulti possibile.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, con la presente si comunica che, per garantire la certezza della data e la relativa opponibilità ai terzi dei contratti di importo pari o superiore a 40.000 €, al netto di IVA, questi dovranno essere stipulati mediante forma pubblica amministrativa. Conseguentemente tali contratti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, 40 e 9 della Parte I della Tariffa I del D.P.R. n. 131 del 1986, saranno soggetti ad imposta di registro in termine e misura fissa e, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 131 del 1986, dovranno essere iscritti nel Repertorio. Inoltre, si evidenzia la necessità di introdurre, previa organizzazione del sistema, per tutti i contratti pubblici, la forma elettronica.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenica Maria GIANNACE